



Presidente

Ministero della Difesa
Segretariato Generale della Difesa e Direzione
Nazionale degli armamenti
Direzione dei Lavori e del Demanio
3° reparto 7^a Divisione
(omissis)
c.a. del Responsabile del procedimento
per la fase di affidamento
(omissis)

Fasc. Anac n. 1591/2023

Oggetto

S.A. Ministero della Difesa - Gara telematica a procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 50/2016 per l'affidamento di n. 27 servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, accertamenti, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, mediante accordo quadro completo con più operatori economici, senza riapertura di confronto competitivo, della durata di quattro anni suddiviso in 3 lotti: lotto 1 CIG: 95643363C0 Importo € 5.733.503,70 , lotto 2 CIG: 9564471328 importo € 12.906891,64, lotto 3 CIG 9564499A41 Importo € 44.974.076,46, CUP D58C22001040001. Importo totale dell'Accordo quadro € 63.614.471,80 esclusi oneri di legge. Nota di definizione ex art. 21 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici.

Nell'esercizio dell'attività di vigilanza, ai sensi dell'art. 213, comma 3 del d.lgs. 50/2016, ed anche in relazione alle criticità evidenziate nella segnalazione OICE pervenuta con nota prot. ANAC n. 15110 del 22 febbraio 2023, con nota prot. n. 24115 del 24 marzo 2023 venivano richieste informazioni a codesta Stazione appaltante.

Nella segnalazione OICE contestava il disciplinare della gara in oggetto nella parte in cui avrebbe fissato requisiti di capacità tecnico economica eccessivamente restrittivi relativamente alla richiesta del possesso dei due servizi di punta, ognuno dei quali di importo pari alla metà del valore contrattuale più elevato tra quelli previsti per ogni singolo lotto, in asserita violazione delle linee guida ANAC n. 1 e del bando tipo ANAC n. 3. Secondo OICE *"La previsione di un importo minimo per ognuno dei due servizi di punta richiesti anziché ad entrambi i servizi complessivamente considerati potrebbe condurre ad una eccessiva restrizione della concorrenza, innalzando il valore dei servizi di punta richiesti a comprova della capacità tecnica e professionale, così di fatto riducendo la possibilità di partecipazione alla gara per quegli operatori economici che, al contrario, potrebbero dimostrare il possesso della predetta capacità qualora tale importo si riferisse ai servizi di punta complessivamente considerati"*.

Pertanto, alla S.A. si chiedeva di fornire elementi informativi riguardanti - oltre le criticità segnalate da OICE in merito alle modalità di calcolo dell'importo dei servizi di punta, in contrasto con le linee guida ANAC n. 1 e del bando tipo ANAC n. 3, - anche la corretta suddivisione in lotti, vista la rilevanza degli importi e vista la promiscuità dei servizi oggetto di affidamento (di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, accertamenti, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, al contempo prestazioni di servizi di progettazione e di indagini), anche al fine di

scongiurare la possibile elusione del principio della massima partecipazione, principio di parità di trattamento e di non discriminazione, in relazione agli artt. 30 comma 1, 51 comma 1 e 54 comma 6 del d.lgs. 50/2016. Si chiedevano inoltre informazioni anche in ordine alla corretta applicazione delle norme sulla progettazione, tenuto conto che, anche in caso di ricorso allo strumento dell'accordo quadro, l'aggiudicazione deve avvenire nel rispetto della disciplina sulla progettazione.

La stazione appaltante riscontrava detta richiesta con nota prot. n. 31401 del 21 aprile 2023, ribadendo più dettagliatamente di quanto già affermato nella precedente nota prot. ANAC n. 16380 del 28 febbraio 2023, che: *"Nell'ambito della Programmazione Infrastrutturale Scorrevole approvata dallo Stato Maggiore Difesa, sono previste molteplici progettualità di particolare rilevanza, sia sotto il profilo tecnico che economico, oltre ad esigenze a carattere strategico (Grandi Progetti Infrastrutturali della Difesa, etc.) che riguardano indistintamente tutte le FF.AA., la cui realizzazione è prevista nel quadriennio 2023-2026.*

Tenuto conto della natura delle progettualità in questione, caratterizzate da elevata standardizzazione edilizia tipica delle opere del Dicastero Difesa, nonché degli elementi progettuali a disposizione, rispondenti ai requisiti minimi richiesti dalle norme sulla progettazione, si è ritenuto sussistere i presupposti per l'affidamento di un Accordo Quadro di servizi di ingegneria afferenti alle progettazioni di fattibilità tecnica economica, definitive/esecutive.

In considerazione del fatto che all'attualità non risulta alcuna indicazione specifica di riferimento per la stesura di un bando di Accordo Quadro per progettazioni, piuttosto che delle linee guida ad hoc, questa Amministrazione ha fatto riferimento al Bando tipo n.3 ed alle linee guida n.1 relative all'affidamento di singoli servizi di architettura e di ingegneria, per la predisposizione della documentazione di gara, attagliandole adeguatamente alla fattispecie di cui trattasi. Per detta attività, si è tenuto in debita considerazione anche quanto riportato nelle FAQ per gli Accordi Quadro, pubblicate sul sito dell'ANAC.

(omissis)

Considerata la possibilità/necessità di avviare simultaneamente o, comunque, in un arco temporale limitato, una pluralità di progettazioni, nel disciplinare di gara è richiesto che gli operatori economici debbano essere in grado di svolgere, contemporaneamente, fino a n° 3 servizi di progettazione (di qualsivoglia livello).

Con riferimento alla definizione dei requisiti di capacità tecnico organizzativa, ed in particolare per ciò che concerne le modalità di calcolo dell'importo dei servizi di punta, la scelta operata è stata ponderata nell'ottica di favorire i principi di massima partecipazione, parità di trattamento e non discriminazione. Su questo presupposto essenziale, tenendo in debita considerazione quanto previsto nelle linee guida n.1 e nel bando tipo n. 3, per la definizione delle modalità di calcolo dell'importo dei servizi di punta, per singola classe e categoria di lavori, è stato considerato che:

- utilizzando un importo pari alla somma degli importi di tutti i servizi previsti nel lotto di riferimento (in coerenza con l'orientamento espresso dall'Autorità per ciò che concerne le garanzie da considerare negli Accordi Quadro), il requisito di partecipazione è risultato eccessivamente penalizzante e restrittivo, sia per la magnitudo degli importi scaturenti da tale calcolo, sia per il fatto che, comunque, essendo prevista l'aggiudicazione a più operatori economici, non sarebbe apparso logico richiedere la relativa qualifica per l'intero lotto di riferimento;

- utilizzando un importo pari alla somma dei tre importi maggiori dei servizi previsti nel lotto di riferimento, in coerenza con l'esigenza di questa Amministrazione di esecuzione contemporanea di almeno tre servizi, pur ottenendo un requisito adeguato a garantire l'Amministrazione circa la capacità degli operatori economici, tale requisito è apparso comunque restrittivo, in valore assoluto, per l'entità degli importi risultanti nell'ottica di favorire la massima partecipazione

- utilizzando l'importo massimo previsto nel lotto di riferimento (in modo da ridurre l'entità in valore assoluto del requisito qualificante ed ampliare la platea di concorrenti, in ossequio ai principi di adeguatezza

e attinenza e nel rispetto di quello di proporzionalità), ed al contempo richiedendo due distinti servizi di punta per la metà di detto importo (in modo da avere maggiori garanzie sulle capacità degli operatori economici di svolgere più servizi, di entità comparabile a quelli analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche oggetto di affidamento), è risultata una formulazione del requisito valutata più ragionevole ed in grado di meglio contemperare, da un lato, il principio di massima partecipazione e, dall'altro lato, l'esigenza di adeguata qualifica degli operatori.

Sulla base di tali riflessioni, mutuando il criterio formulato nelle Linee Guida n.1, paragrafo 2.2.2.1 lettera c), il requisito dei servizi di punta è stato dichiarato nella lex specialis, richiedendo due servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie/ID previste nel lotto per il quale si concorre, ognuno dei quali espletato per un importo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore più elevato tra quelli previsti per ciascuna di esse, piuttosto che con riferimento alla loro somma rispetto ad un valore compreso tra lo 0,4 e lo 0,8. A margine, si rileva che la scelta del coefficiente 0,5 non è stata casuale, bensì ponderata tenendo conto di quanto previsto nel bando tipo n. 3, dove in alternativa ai due servizi di punta è consentito l'utilizzo di un unico servizio di importo pari al minimo previsto dalla singola classe o categoria (ovvero coefficiente pari a 1).

A titolo esemplificativo, è stata predisposta la seguente tabella riferita alle categorie/ID principali del bando di gara dove, per ognuno dei tre lotti, sono messi a confronto gli importi del requisito dei servizi di punta calcolati nell'ipotesi di cui al secondo alinea precedente (assumendo, per omogeneità, coefficiente pari a 0,5 ancorché possibile utilizzare un valore tra 0,4 e 0,8), e gli importi derivati dalla formulazione del requisito utilizzata nella documentazione di gara

LOTTO	E.15		S.03	
	Criterio linea guida ANAC	Criterio bando AQ	Criterio linea guida ANAC	Criterio bando AQ
	Somma dei 3 importi maggiori ridotta al 50%	Valore massimo ridotto al 50%	Somma dei 3 importi maggiori ridotta al 50%	Valore massimo ridotto al 50%
1	6.469.046,06	2.978.142,00	2.763.950,16	1.150.881,05
2	9.574.975,77	4.566.857,02	14.874.067,50	6.000.000,00
3	89.123.904,01	42.685.598,00	34.916.002,93	14.189.470,93

Sulla corretta attuazione delle norme di progettazione, la stazione appaltante chiarisce che "Per ogni singola progettualità inserita nell'accordo quadro è stato redatto un Progetto di Fattibilità Tecnico economica di cui all'art. 17 del DPR 207/2010 (per 13 esigenze su 27) o, in alternativa (per le restanti 14 esigenze), uno studio di fattibilità rispondente ai requisiti minimi previsti dagli artt. 14 e 15 del DPR 207/2010. Tale documentazione, completa del calcolo analitico della parcella è stata posta a base di gara".

Quanto poi alla promiscuità dei servizi di progettazione e di indagini, la stazione appaltante puntualizzava che "Di prassi, questa Amministrazione procede con l'affidamento di un'unica prestazione comprensiva della progettazione e delle relative indagini di caratterizzazione (geognostiche, geologiche ecc.). La ragione fondamentale, al di là delle ottimizzazioni sulle tempistiche e sul numero di procedure di affidamento, risiede nella necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto la piena responsabilità dello sviluppo della progettazione, intesa come attività di project management, ivi inclusa, pertanto, la programmazione, organizzazione e gestione delle prove/indagini richieste. Tale scelta, coerente con le previsioni normative di cui all'art. 28 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a maggior ragione è stata operata per l'Accordo Quadro in esame.

In particolare, per ogni intervento previsto, l'entità delle indagini da eseguire è stata definita in maniera puntuale o parametrica, sulla base di attività similari. In ogni caso, considerato che la compiuta valutazione del "piano operativo di indagini" è di precipua competenza del progettista, nel disciplinare di gara è stato previsto che, prima dell'affidamento del singolo contratto attuativo, il professionista incaricato debba predisporre tale piano, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Difesa, i cui oneri verranno quantificati sulla base di prezziari correnti di riferimento (cfr paragrafo 3 del disciplinare di gara) da assoggettare al corrispondente ribasso offerto in fase di gara. Al riguardo, si evidenzia che, proprio per evitare le note problematiche relative ai subaffidamenti/subappalti di prestazioni assoggettate a potenziali elevati ribassi, si è optato per la formulazione del doppio ribasso, sulla prestazione professionale e sulle indagini, assegnando a quest'ultimo un punteggio minimo, in fase di valutazione dell'offerta, pari a 5 punti su 100".

Infine, **quanto alla suddivisione in lotti**, si è chiarito tra l'altro che:

"Gli elementi tenuti in considerazione per l'individuazione dei 3 lotti, sono i seguenti:

- il numero di servizi di progettazione da affidare;*
- l'importo delle opere da progettare;*
- l'entità delle parcelle stimate;*
- la necessità di attivazione contemporanea di più prestazioni.*

La suddivisione operata ha permesso di restringere il perimetro dei termini di verifica per i requisiti di qualificazione e partecipazione, allargando così l'occorrenza da parte di operatori economici con differenti livelli di qualifiche, a garanzia della massima apertura della procedura.

Al contempo, optando per più aggiudicatari per singolo lotto, e ponendo il vincolo di partecipazione ad un solo lotto, è stato possibile temperare adeguatamente anche i principi di concorrenza e non discriminazione, limitando, in tal modo, anche potenziali situazioni di "monopolio" o rendite di posizione, contrastate imperativamente dalla normativa vigente.

Tale soluzione permetterà, inoltre, di soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione di pervenire in tempi rapidi all'acquisizione delle progettazioni esecutive, per dar corso all'esecuzione dei relativi lavori, mediante la contemporanea attivazione di più servizi con più soggetti aggiudicatari.

Alla luce del riscontro fornito dalla Stazione appaltante si formulano le seguenti osservazioni.

Si rammenta in primo luogo che nell'ambito della " *Programmazione Infrastrutturale Scorrevole, approvata dallo Stato Maggiore Difesa*" dove " *sono previste molteplici progettualità di particolare rilevanza, sia sotto il profilo tecnico che economico, oltre ad esigenze a carattere strategico (Grandi Progetti Infrastrutturali della Difesa, etc.) che riguardano indistintamente tutte le FF.AA.*", la cui realizzazione è prevista nel quadriennio 2023-2026, con determina a contrarre del 22 dicembre 2022, la Stazione appaltante decideva di espletare una procedura di gara aperta, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura di confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, lett. c) del d.lgs. 50.2016, per l'affidamento di n. 27 servizi di ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnico economica definitiva ed esecutiva, piano di sicurezza e coordinamento, accertamenti, rilievi, indagini geologiche e geognostiche, senza riapertura di confronto competitivo, della durata di quattro anni suddiviso in 3 lotti: lotto 1 Importo € 5.733.503,70, lotto 2 Importo € 12.906891,64, lotto 3 Importo € 44.974.076,46. Importo totale dell'Accordo quadro € **63.614.471,80** esclusi oneri di legge

In data 25 gennaio 2023, il Ministero della Difesa pubblicava il bando di gara relativo all'Accordo Quadro in oggetto suddiviso nei tre lotti soprariportati.

Nella seduta del 6 marzo 2023, riunitosi il seggio di gara, venivano aperte le buste dei n. 22 concorrenti così ripartiti: n. 6 per il primo lotto, n. 12 per il secondo lotto e n. 4 per il terzo lotto.

Nella seduta del 27 marzo 2023, il seggio di gara, completato l'esame delle buste amministrative, apriva le offerte tecniche.

Nella seduta del 31 maggio 2023, la Commissione apriva le relative offerte economiche e formulava la proposta di aggiudicazione dell'affidamento.

Ad oggi non risulta stipulato il contratto di appalto.

Sulle asserite criticità riferite alla previsione dei servizi di punta

Si rammenta che le Linee Guida n. 1 declinano il requisito dei c.d. "servizi di punta" come *"l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento"*.

Inoltre il bando tipo n. 3 al paragrafo 7.3 lett. j), prescrive la richiesta di *"servizi di punta di ingegneria e architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, due servizi per lavori analoghi, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a.....[inserire un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione] volte il valore della medesima"*.

In tale contesto regolatorio, la stazione appaltante tuttavia prevedeva, immotivatamente, la clausola del disciplinare di gara punto 7.3 lett. b) *"Esecuzione di servizi analoghi di punta"* che stabiliva, a pena di esclusione, che: *"L'operatore economico deve aver eseguito nell'ultimo decennio, antecedente la pubblicazione del bando di gara, n. 2 (due) servizi di ingegneria e architettura analoghi, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie e ID previste nel lotto per il quale si concorre, ognuno dei quali dovrà essere stato espletato per un importo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 (zero virgola cinque) volte il valore più elevato tra quelli previsti per ciascuna di esse. Nelle tabelle C1, C2, C3 annesse al presente disciplinare e parte integrante dello stesso, alla colonna servizi di punta sono riportati i valori minimi richiesti per la verifica del requisito"*.

La Stazione appaltante dunque non ha operato in conformità con le indicazioni delle linee guida n. 1 e del bando tipo n. 3 in quanto, invece di utilizzare per il calcolo dei due servizi di punta la somma degli importi di tutti i servizi previsti nel lotto di riferimento per un valore compreso fra 0,40 e 0,80 per entrambi i servizi complessivamente considerati, ha utilizzato l'importo massimo del lotto, calcolato al 50%, per ognuno dei due servizi di punta.

Dunque ha richiesto che ognuno dei due servizi di ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle categorie/ID previste nel lotto per il quale si concorre, avrebbe dovuto essere espletato per un importo, per ogni categoria e ID, almeno pari a 0,5 volte il valore più elevato tra quelli previsti per ciascuna di esse, piuttosto che con riferimento alla loro somma rispetto ad un valore compreso tra lo 0,4 e lo 0,8.

Detta prescrizione del disciplinare di gara, innalzando il valore dei servizi di punta richiesti a comprova della capacità tecnica e professionale, pare condurre ad una eccessiva restrizione della concorrenza, comprimendo le possibilità di partecipare alla gara per quegli operatori economici che, invece, sarebbero in

grado di dimostrare il possesso della predetta capacità, qualora tale importo si riferisse ad entrambi i servizi di punta complessivamente considerati.

Peraltro, tale scelta discrezionale non risulta adeguatamente e specificamente motivata negli atti di gara. Si osserva sul punto che le predette Linee guida sono state adottate ai sensi della generale disposizione legittimante di cui all'art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 e non hanno natura vincolante, ma forniscono alle stazioni appaltanti indicazioni su come applicare la normativa di settore.

Pertanto la Stazione appaltante può discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, purché adotti un atto che contenga un'adeguata e puntuale motivazione delle ragioni della diversa scelta amministrativa operata, anche ai fini della trasparenza, circostanza questa non verificatasi nella specie.

Infatti, come chiarito in via consultiva dal Consiglio di Stato, *"In relazione al comportamento da osservare da parte delle stazioni appaltanti, questa Commissione speciale rileva che, se esse intendono discostarsi da quanto disposto dall'Autorità, devono adottare un atto che contenga una **adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa. Ferma la imprescindibile valutazione del caso concreto, l'amministrazione potrà non osservare le linee guida – anche se esse dovessero apparire "prescrittive", magari perché riproducono una disposizione del precedente regolamento attuativo – se, come in molti casi previsto da queste ultime, la peculiarità della fattispecie concreta giustifica una deviazione dall'indirizzo fornito dall'ANAC ovvero se sempre la vicenda puntuale evidenzi eventuali illegittimità delle linee guida nella fase attuativa.***

Al di fuori di questa ipotesi, la violazione delle linee guida può essere considerata come elemento sintomatico dell'eccesso di potere, sulla falsariga dell'elaborazione giurisprudenziale che si è avuta con riguardo alla violazione delle circolari" (cfr. Cons. di Stato, Adunanza Comm. Speciale, parere n. 1767 del 2.8.2016).

Tuttavia, anche alla luce delle argomentazioni profuse nella nota di riscontro dalla Stazione appaltante, si prende atto che la prescrizione di gara, seppur difforme sia dalle linee guida n. 1 sia dal bando tipo n. 3, si attaglia alla specificità della fattispecie in esame relativa all'accordo quadro.

Infatti, come affermato dalla Stazione appaltante in merito alle Linee guida n. 1, essendo *"relative all'affidamento di singoli servizi di architettura e di ingegneria"*, non contengono indicazioni specifiche per la stesura di un bando di Accordo Quadro di progettazione che, peraltro, nel caso di specie, ha ad oggetto 27 servizi di ingegneria.

Scendendo nel merito, si osserva che gli importi scaturiti dalla previsione del requisito del servizio di punta utilizzata nel disciplinare di gara appaiono inferiori a quelli che sarebbero scaturiti dalla previsione delle Linee guida n. 1.

Pertanto, si prende atto del fatto che il criterio utilizzato per il calcolo dell'importo dei due servizi di punta, in considerazione del fatto che trattasi di un accordo quadro per 27 interventi, non pare aver inciso negativamente sui principi di massima partecipazione, parità di trattamento e non discriminazione.

Sulla incompletezza degli atti progettuali posti a base di gara

Quanto alla presunta incompletezza degli atti progettuali posti a base di gara si prende atto di quanto chiarito dalla stazione appaltante in ordine al fatto che ognuno dei progetti oggetto dell'affidamento ha a base di gara il documento preliminare all'avvio della progettazione di cui all'art. 15 del DPR 207/10, elemento di base per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali, ovvero il PFTE, in linea anche con la FAQ ANAC n. 22.

Sulla promiscuità dei servizi di progettazione e indagini e suddivisione in lotti.

Ulteriore profilo di anomalia ha riguardato la promiscuità dei servizi oggetto di affidamento, al contempo prestazioni di servizi di progettazione e di indagine.

Sul punto la stazione appaltante ha chiarito che *" Tale scelta, coerente con le previsioni normative di cui all'art. 28 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a maggior ragione è stata operata per l'Accordo Quadro in esame. In particolare, per ogni intervento previsto, l'entità delle indagini da eseguire è stata definita in maniera puntuale o parametrica, sulla base di attività similari. In ogni caso, considerato che la compiuta valutazione del "piano operativo di indagini" è di precipua competenza del progettista, nel disciplinare di gara è stato previsto che, prima dell'affidamento del singolo contratto attuativo, il professionista incaricato debba predisporre tale piano, da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione Difesa, i cui oneri verranno quantificati sulla base di prezziari correnti di riferimento (cfr paragrafo 3 del disciplinare di gara) da assoggettare al corrispondente ribasso offerto in fase di gara. Al riguardo, si evidenzia che, proprio per evitare le note problematiche relative ai subaffidamenti/subappalti di prestazioni assoggettate a potenziali elevati ribassi, si è optato per la formulazione del doppio ribasso, sulla prestazione professionale e sulle indagini, assegnando a quest'ultimo un punteggio minimo, in fase di valutazione dell'offerta, pari a 5 punti su 100."*

Nel prendere atto di tale precisazione, va comunque osservato, che trattandosi di una facoltà discrezionale di scelta della stazione appaltante, essa avrebbe dovuto dar conto, negli atti di gara, come prescritto dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016, delle ragioni di questa scelta, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.

Sul punto ANAC si era già espressa chiarendo che *" Nel caso di appalto misto, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 50/2016, è ammissibile l'affidamento con un'unica gara e in un unico lotto di un contratto avente ad oggetto prestazioni anche oggettivamente separabili (fornitura di materiale sanitario e servizio di gestione delle scorte con annesso software), purché tale accorpamento avvenga sulla base di documentate ragioni di connessione funzionale tra le diverse prestazioni, adeguatamente motivate dalla stazione appaltante negli atti di gara"* (delibera n. 632 del 15 settembre 2021).

Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica con il presente atto soggetto a pubblicazione sul sito istituzionale ANAC che il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 12 luglio 2023 ha disposto la definizione del presente procedimento ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di vigilanza sui contratti pubblici con le seguenti conclusioni: pur prendendo atto di quanto rappresentato dalla Stazione appaltante in ordine alla propria scelta discrezionale relativa al criterio utilizzato per il calcolo dell'importo dei due servizi di punta, si rileva l'assenza di un'adeguata e puntuale motivazione delle ragioni della diversa scelta amministrativa operata, anche ai fini della trasparenza, rispetto a quanto disposto dalle Linee Guida n. 1, che, seppur non vincolanti, possono essere derogate solo attraverso una adeguata motivazione.

Inoltre, si rileva, quanto alla scelta della stazione appaltante di accorpare prestazioni di servizi di progettazione e indagini, la mancata esposizione delle supposte motivazioni, in difformità da quanto prescritto dall'art. 51 del d.lgs. 50/2016.

Si invita questa stazione appaltante a voler tener conto, per il futuro, di quanto specificamente dedotto e rilevato nella presente nota.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Originale firmato digitalmente